

SUPERBONUS/ La modifica del dl aiuti 4 finalizzata a favorire lo sblocco degli acquisti

Cessionari, credito più solido

Quote diluite in 10 anni aumentano le chance di recupero

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con il recupero in quote annuali di pari importo fino a dieci anni, a discrezione dello stesso cessionario del superbonus, aumentano le possibilità per quest'ultimo di recuperare interamente e con più agio il credito acquisito, compensando lo stesso con i propri debiti tributari o contributivi.

Con il via libera al decreto Aiuti-quater (si veda *ItaliaOggi* del 17/11/2022) è stata introdotta una importante modifica finalizzata a favorire lo sblocco degli acquisti dei crediti derivanti dai bonus edilizi, con espresso riferimento alla detrazione maggiorata del 110%.

Le disposizioni inserite nel detto provvedimento, infatti, prevedono che, per gli interventi, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), le somme derivanti dalla cessione o sconto "possono essere ripartite in quote annuali, di pari importo, fino a dieci anni, su richiesta del cessionario".

Prima di analizzare la novità è opportuno ricordare che, attualmente, il cessionario utilizza il credito d'imposta ricevuto in compensazione con tributi e contributi, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997, sulla base delle rate residue

di detrazione non fruite dal beneficiario originario, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e, comunque, non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Agenzia delle entrate, provv. 35873/2022 § 5.1) ma soprattutto, ecco il punto, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione che, per quelle relative al 2022, sono quattro, in luogo delle cinque degli anni precedenti.

Si ricorda che l'articolo 17 del dlgs 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, che l'Agenzia delle entrate (risposta n. 435/2022) ha fornito indicazioni in tema di utilizzo di crediti di imposta derivanti dagli interventi indicati all'articolo 121 del dl 34/2020 e, infine, che il medesimo articolo 121, al comma 3, ha stabilito che i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

E' ulteriormente utile ricordare che, per poter utilizzare i crediti ricevuti, è necessario che i cessionari e i fornitori confermino preventivamente l'esercizio dell'opzione, con le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e che il modello di delega F24 sia presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, ricordando che la delega delega è scartata se l'importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all'ammontare disponibile.

La quota di credito d'imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, peraltro, non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Per quanto appena indicato, e a prescindere dalla limitazione e/o tracciabilità delle cessioni dopo l'intervento del decreto antifrodi, quindi, l'appetibilità nell'acquisto risulta fortemente condizionato dalla presenza o meno di consistenti debiti di natura tributaria e contributiva, stante la possibile compensazione in un termine molto ridotto (quattro quote per il superbonus maturato nel 2022), del cessionario; la ri-

partizione, infatti, deve avvenire, attualmente, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale il committeente-beneficiario avrebbe utilizzato direttamente la detrazione, ai sensi del comma 3-bis del medesimo art. 119.

Nell'ipotesi di acquisto di un credito di 40.000 euro da 110%, per esempio, il cessionario, in caso di utilizzo diretto, dovrebbe recuperare lo stesso in quattro identiche quote annuali, con la conseguenza che, per utilizzare completamente il credito, dovrebbe avere debiti annuali per tributi e contributi pari ad almeno 10.000 euro (40.000 : 4 = 10.000) perché, in ipotesi di debiti inferiori (per esempio, 8.000) non potrebbe recuperare la differenza annuale pari a 2.000.

Con le nuove disposizioni del decreto Aiuti-quater, peraltro con scelta discrezionale a cura del cessionario, il credito potrà essere recuperato in un maggior lasso di tempo, fino a un massimo di dieci anni, con la conseguenza che, riprendendo l'esempio fatto, un credito di 40.000 potrebbe essere recuperato con 4.000 euro all'anno, nell'ipotesi di ripartizione massima e, quindi, anche da coloro con un ammontare di debiti più contenuto, senza rischiare alcuna perdita per mancato utilizzo.

© Riproduzione riservata



Sorridono i nuclei familiari più numerosi

Un esempio

Famiglia composta da marito e moglie senza figli:

- il committente potrà accedere alla detrazione maggiorata del 90% per le spese sostenute nel 2023 se, insieme al coniuge, non supera la soglia di reddito di 30.000 euro: il limite è di 15.000 euro, da considerare dividendo i redditi complessivi del nucleo composto soltanto da marito e moglie per due ($30.000 : 2 = 15.000$)

Famiglia composta da marito, moglie e un figlio:

- il limite sale a 37.500 euro ($37.500 : 2,5 = 15.000$)

Famiglia composta da marito, moglie e due figli:

- si arriva a 45.000 euro ($45.000 : 3 = 15.000$)

Famiglia composta da marito, moglie e tre figli o più:

- le parti sono sempre due e, di conseguenza, la somma di reddito complessivo massimo non potrà superare i 60.000 euro ($60.000 : 4 = 15.000$)

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il decreto Aiuti-quater introduce il "quoziente familiare" al fine di poter detrarre, con aliquota maggiorata del 90%, le spese sostenute per l'efficientamento energetico delle unifamiliari possedute dalle persone fisiche, destinate ad abitazione principale, a partire dal prossimo 1° gennaio fino al 31/12/2023. L'obiettivo è di favorire, inevitabilmente, i nuclei familiari più numerosi a prescindere che la detta numerosità rappresenti anche una maggiore disponibilità per eseguire gli interventi.

Questo ciò che si evince dalla lettura della bozza in circolazione del decreto Aiuti-quater licenziato giorni orsono dal Consiglio dei ministri, per l'applicazione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020, alle fattispecie rappresentate dalla lett. b) del comma 9 del detto articolo.

Si tratta dei proprietari di edifici unifamiliari, in pratica le villette, destinate ad abitazione principale (comma 3-bis, art. 10 del dpr 917/1986), quando il reddito familiare non supera la soglia di euro 15.000, da determinarsi con l'applicazione di un correttivo che tiene conto, appunto, del numero dei componenti del nucleo familiare.

Preliminarmente, per i detti contribuenti, di cui alla lett. b), comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020, che effettuano interventi sulle unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari, la detrazione nella misura del 110% è applicabile alle spese sostenute entro il 31/03/2023 a condizione che, alla data del 30/09/2022, siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi.

Gli stessi contribuenti potranno beneficiare della detrazione ridotta del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023, se hanno avviato i lavori nel medesimo anno (2023) a condizione che l'unità interessata sia adibita ad abitazione principale e il contribuente non sia in possesso di un reddito superiore a 15.000 euro, determinato seguendo le indicazioni del nuovo comma 8-bis.1), introdotto nell'art. 119 del dl 34/2020.

Il nuovo sistema appare semplice nella relativa applicazione (si veda tabella in pagina) e tiene conto di tutti i redditi percepiti dalla famiglia, e non soltanto

del proprietario dell'immobile, nell'anno antecedente l'intervento relativo all'efficientamento energetico; si tratta, quindi, per il 2023, dei redditi percepiti nel periodo d'imposta 2022.

Come indicato dal nuovo comma 8-bis.1), che sarà introdotto nel corpo dell'art. 119 del dl 34/2020, nel calcolo richiesto debbono essere considerati tutti i redditi (si parla di reddito complessivo posseduto) realizzati dai soggetti presenti nel nucleo familiare; si tratta, in particolare, del coniuge, del soggetto legato da unione civile o convivente e dei familiari, diversi dal coniuge, che convivono e condividono la medesima unità abitativa.

Se si parla di reddito complessivo del nucleo familiare si deve far riferimento necessariamente alla somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Una volta, quindi, sommati tutti i redditi realizzati dai componenti il nucleo familiare, il valore deve essere diviso per il numero di parti (componenti) indicate nella tabella inserita (allegato 1) nel provvedimento, con la conseguenza che se il nucleo, per esempio, è composto soltanto da un solo contribuente, il coefficiente indicato è "1" e, quindi, assorbe l'intero reddito; se il contribuente, quindi, ha realizzato un reddito pari a 20 mila, lo stesso non potrà beneficiare dell'ulteriore possibilità (90% sulle spese sostenute fino al 31/12/2023 per gli interventi sulle villette) ma se il reddito è di 14.500 euro, lo stesso potrà beneficiare della detta possibilità.

Se c'è solo il coniuge o un soggetto legato con unione civile o un convivente, in pratica, il coefficiente da aggiungere è "1" e, quindi, il reddito da considerare è quello derivante dalla somma dei redditi complessivi dei due coniugi diviso per due ($1 + 1 = 2$); in presenza di un terzo membro del nucleo (per esempio, un figlio) si aggiunge 0,5 e, quindi, il reddito complessivo si divide per 2,5 ($1 + 1 + 0,5$) e così via mentre con due familiari in più si aggiunge 1 punto e per tre familiari o più se ne aggiungono 2.



Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata